



D.R. n. 126 del 29.5.2021

Il Rettore

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, adottato con decreto rettorale n. 92 del 29 marzo 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 aprile 2012, n. 87, serie generale;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e, in particolare, l'art. 16-septies, che definisce alla lett. a) la zona bianca, alla lett. b) la zona gialla, alla lett. c) la zona arancione, alla lett. d) la zona rossa;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è dichiarato e prorogato sul territorio nazionale lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena", e, in particolare, l'art. 2, che prevede congedi parentali in favore dei lavoratori dipendenti genitori di figli minori nel periodo di sospensione dell'attività didattica e educativa o nell'arco di durata dell'infezione contratta dal figlio o del periodo di quarantena;

Visto il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici", e, in particolare, l'art. 10, commi da 1 a 11, che introduce "Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici", al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale nelle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo, anche in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e della legge 19 giugno 2019, n. 56, modalità semplificate di svolgimento delle prove, quali i) l'espletamento di una sola prova scritta e di una sola prova orale nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale; ii) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale nel rispetto dei principi di pubblicità, di sicurezza dei dati e delle comunicazioni, di tracciabilità; iii) una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive prove; iv) l'utilizzazione dei titoli e



D.R. n. 126 del 29.5.2021

Il Rettore

dell'esperienza professionale ai fini della formazione del punteggio finale; *ivv*) l'utilizzo di sedi decentrate nel rispetto dei principi di trasparenza e di omogeneità delle selezioni; *iiiv*) la suddivisione in sottocommissioni della commissione esaminatrice nel rispetto del principio dell'omogeneità dei criteri di valutazione delle prove; *ivv*) resta fermo che le disposizioni di semplificazione non si applicano alle procedure di reclutamento del personale in regime di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2021, n. 165;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" e, in particolare, *i*) l'art. 1, comma 1, che dispone che, fatto salvo quanto diversamente dettato dallo stesso decreto-legge, "dal 1 maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35; *ii*) l'art. 2, comma 2, che dispone che "Dal 26 aprile al 15 giugno, nella zona gialla [...] è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'art. 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 [...]"; *iii*) l'art. 3, comma 3, che, con riguardo alle attività scolastiche, dispone che "Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali [...] garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata; *iv*) l'art. 3, comma 4, che dispone che "Dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021, nelle zone cosiddette gialla e arancione, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza secondo i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari predisposti nel rispetto di linee guida adottate dal Ministero dell'università e della ricerca. [...]. Sull'intero territorio nazionale, i medesimi piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari prevedono, salva diversa valutazione delle università, lo svolgimento in presenza degli esami, delle prove e delle sedute di laurea, delle attività di orientamento e di tutorato, delle attività dei laboratori, nonché l'apertura delle biblioteche, delle sale lettura e delle sale studio, tenendo conto anche delle specifiche esigenze formative degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento";

Vista la nota del 23 aprile 2021 del Ministro dell'università e della ricerca che "Dal 26 aprile al 31 luglio 2021" prevede, in ossequio al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, che *i*) "tutti gli Atenei operanti nelle zone gialla e arancione dovranno adottare e applicare, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, piani di organizzazione della didattica e



D.R. n. 126 del 29.5.2021

Il Rettore

delle attività curriculari, la cui attuazione preveda lo svolgimento delle attività prioritariamente in presenza”; ii) che “di fatto, tutti gli Atenei sono invitati a organizzare le attività in presenza o a distanza in ragione dei contesti di riferimento, dei propri modelli organizzativi, delle peculiarità delle diverse discipline, delle disponibilità delle dotazioni infrastrutturali e della numerosità degli studenti, tenendo conto anche delle specifiche esigenze formative degli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento; iii) che “restano vigenti le linee guida e i protocolli di sicurezza di cui agli allegati 18 e 22 del DPCM 2 marzo 2021, non modificati dal decreto legge del 22 aprile 2021, n. 52 e in particolare resta applicabile anche l’art. 23, comma 2, del DPCM 2 marzo 2021, che dispone misure di salvaguardia della continuità didattica a beneficio degli studenti, che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari in presenza, assicurando loro modalità a distanza ovvero diverse azioni di recupero delle stesse”;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” e, in particolare, l’art. 1, comma 1, lett. a), che, intervenendo sull’art. 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2000, n. 34, dispone che, al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo “fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente”; l’art. 1, comma 2, che, intervenendo sull’art. 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, dispone che “Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e del lavoro agile. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il POLA individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 15 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della



D.R. n. 126 del 29.5.2021

Il Rettore

progressione di carriera, e definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 15 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano. Il raggiungimento delle predette percentuali è realizzato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le economie derivanti dall'applicazione del POLA restano acquisite al bilancio di ciascuna amministrazione pubblica”;

Vista l’ordinanza del Ministero della salute del 7 maggio 2021, che, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, dispone che “nelle Regioni Basilicata, Calabria e Puglia cessano di avere efficacia le misure” di cui alla precedente ordinanza del 23 aprile 2021 “e si applicano le misure di cui alla c.d. zona gialla, nei termini di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52”, sopra citato;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2001, n. 65, recante “Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 39 del 19 maggio 2021, avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Aggiornamento delle disposizioni previste nell’Ordinanza n. 34 dell’8 maggio 2021, in conseguenza dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 65/2021” che dispone che “Le misure della c.d. zona gialla, di cui al Capo III del DPCM 2 marzo 2021, nei termini di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recepite con Ordinanza n. 34/2021, sono aggiornate secondo le previsioni e le tempistiche fissate nel decreto-legge n. 65 del 18 maggio 2021”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 e, in particolare, i) l’art. 23, comma 1, che dispone che “Le università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, predispongono, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza, che tengono conto delle esigenze formative e dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all’allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all’allegato 22”; ii) l’art. 23, comma 2, che dispone che “A beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove



D.R. n. 126 del 29.5.2021

Il Rettore

possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime università e istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento. Le università e le istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico. Le assenze maturate dagli studenti di cui al presente comma non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni”; l’art. 27, comma 4, che dispone che “Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e nei limiti di cui al comma 3”, compatibilmente cioè con l’andamento della situazione epidemiologica nei territori e nel rispetto di protocolli e linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio;

Visti gli Allegati 18 e 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recanti rispettivamente le “Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l’anno accademico 2020/21” e il “Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di Covid-19 nelle aule universitarie”;

Visto il “Protocollo di sicurezza anticontagio Covid-19 – Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria”, adottato con decreto rettorale n. 121 del 6 aprile 2020;

Vista la nota prot. 3866 del 6 aprile 2020 del Direttore Generale, avente ad oggetto “Provvedimenti connessi all’attuazione del Protocollo di sicurezza anticontagio COVID-19”;

Visto il decreto rettorale n. 267 del 14 settembre 2020, che ha adottato le “Linee guida operative per la ripresa delle attività istituzionali in presenza per l’anno accademico 2020/2021 Fase 3”;

Visto il decreto rettorale n. 307 del 27 ottobre 2020, che ha integrato le predette “Linee guida operative per la ripresa delle attività istituzionali in presenza per l’anno accademico 2020/2021 Fase 3”;

Considerato che, nella prospettiva di una graduale e prudente ripresa ordinaria delle attività, l’art. 3, comma 4, del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 dispone che gli Atenei provvedano all’organizzazione delle attività didattiche e curriculari nel rispetto delle linee guida adottate dal Ministero dell’università e della ricerca, in modo che la ripresa avvenga “prioritariamente” in presenza, ed, inoltre, che “sull’intero territorio nazionale” riprenda lo svolgimento in presenza degli esami, delle sedute di laurea, delle attività di orientamento e di tutorato, delle attività dei laboratori, nonché l’apertura delle biblioteche, delle sale lettura e delle sale studio, facendo “salva (la) diversa valutazione dell’università”;



D.R. n. 126 del 29.5.2021

Il Rettore

Considerato che l'attuazione del piano vaccinale del personale strutturato organizzato all'interno dell'Ateneo è in avanzato stato e prossimo alla conclusione;

Ritenuto che il citato art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, seppur riferito alle istituzioni scolastiche, possa trovare applicazione analogica alle Università, là dove sia necessario l'uso di laboratori e il mantenimento di una stabile relazione educativa che favorisca l'inclusione degli studenti con disabilità o con bisogni educativi speciali, fatte salve le debite autorizzazioni;

Ritenuto necessario conformare le misure limitative delle attività didattiche e curricolari secondo il livello di rischio individuato dai dispositivi normativi, e che, pertanto, sulla base dei principi di proporzionalità e di adeguatezza richiamati dall'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, possa essere consentita, nel rigoroso rispetto dei citati protocolli di sicurezza e delle linee guida, *i*) la ripresa delle attività didattiche e curricolari in presenza nella modalità mista per gli studenti iscritti ai primo anno dei corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico; *ii*) lo svolgimento degli esami di profitto a distanza o, a scelta dello studente, in presenza, nonché lo svolgimento degli esami di laurea sia a distanza che, su espressa richiesta di almeno un terzo dei laureandi ammessi alla seduta, in presenza, fermo restando che l'attività di orientamento e tutorato, nonché le attività didattiche e curricolari relative alla studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea e di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, dei corsi di dottorato di ricerca e di perfezionamento, della scuola di specializzazione per le professioni legali, e, più in generale, ai corsi post-lauream, proseguono esclusivamente in modalità a distanza, in conformità al Regolamento adottato con decreto rettorale n. 115 del 1 aprile 2020; *iii*) l'apertura delle biblioteche e delle relative aule studio; *iv*) l'uso dei laboratori, se debitamente autorizzato;

Visto il decreto rettorale n. 106 del 30 aprile 2021 che stabilisce le misure per il contenimento e il contrasto del contagio da Covid-19 da osservare fino al 31 maggio 2021;

Sentito il Comitato Regionale Universitario di Coordinamento della Calabria (Co.R.U.C) nella riunione del 27 maggio 2021;

Sentiti i Direttori dei Dipartimenti;

Sentito il Presidente del Consiglio degli Studenti;

Sentiti i Componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;

decreta

Nel periodo dal 1 giugno 2021 fino al settimo giorno immediatamente successivo alla cessazione dell'attuale collocazione della Regione Calabria nella zona di rischio epidemiologico da Covid-19 qualificata come "gialla", si applicano le seguenti disposizioni basate sui principi di proporzionalità e di adeguatezza richiamati dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, richiamato in premessa.



D.R. n. 126 del 29.5.2021

Il Rettore

1. È consentito lo svolgimento sia in presenza che a distanza delle attività didattiche e curricolari riguardanti gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico, rispondenti ai piani di organizzazione della didattica predisposti in conformità agli Allegati 18 e 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 e dei decreti rettorali nn. 121 del 6 aprile 2020, n. 267 del 14 settembre 2020, 307 del 27 ottobre 2020.
2. Sono prorogate le misure disposte con il decreto rettorale n. 10 del 15 gennaio 2021 e reiterate con i decreti rettorali n. 57 del 4 marzo 2021, n. 63 del 14 marzo 2021 e n. 106 del 30 aprile 2021 riguardanti l'attività di orientamento e tutorato, nonché alle attività didattiche e curricolari relative agli studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea, di laurea magistrale biennali e di laurea magistrale a ciclo unico, dei corsi di dottorato di ricerca e di perfezionamento, della scuola di specializzazione per le professioni legali, e, più in generale, ai corsi post-lauream, che proseguono in modalità esclusivamente a distanza, in conformità al Regolamento adottato con decreto rettorale n. 115 del 1 aprile 2020.
3. Lo svolgimento degli esami di profitto è consentito sia in presenza che in modalità a distanza, a scelta dello studente. Lo svolgimento degli esami di profitto in presenza avviene nel rispetto delle misure stabilite dagli Allegati 18 e 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, attraverso la necessaria organizzazione demandata ai Dipartimenti.
4. Lo svolgimento degli esami di laurea è consentito sia in modalità a distanza che, su espressa richiesta di almeno un terzo dei laureandi ammessi alla medesima seduta di laurea, in modalità mista (in presenza e a distanza). In quest'ultimo caso, alla seduta di laurea possono assistere in presenza non più di cinque accompagnatori oltre al laureando, tutti muniti dei necessari dispositivi di protezione ai fini dell'ingresso controllato agli spazi d'Ateneo.
5. È consentita, purché debitamente autorizzata, la possibilità di svolgere attività in presenza ove sia strettamente necessario l'uso dei laboratori e sorga l'esigenza di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione degli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali. È, altresì, consentito l'uso delle biblioteche e delle relative aule studio nel pieno rispetto della normativa in materia di contenimento e contrasto del contagio da Covid-19 e dei protocolli di sicurezza e delle linee guida, citati in premessa.
6. È consentito agli studenti che soggiornano nelle Residenze universitarie lo spostamento da e verso la propria abitazione, per una volta alla settimana, nel rispetto dei limiti orari di cui ai provvedimenti dettati in attuazione dell'art. 2 dal citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
7. Il Direttore Generale adotta le misure necessarie ad adeguare l'organizzazione del lavoro del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario in conformità a quanto previsto dal



D.R. n. 126 del 29.5.2021

Il Rettore

citato decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, fatta salva ogni ulteriore misura che dovesse rendersi necessaria per contenere e contrastare il contagio da Covid-19.

8. Il Direttore Generale, ove ne ricorra l'esigenza, adotta tutte le misure necessarie a consentire, nei modi previsti dall'art. 10, commi da 1 a 11, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, lo svolgimento dei concorsi pubblici.

9. Rimane ammessa la possibilità, fatta salva dall'art. 27, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 per le attività di catering che si svolgono in modo continuativo su base contrattuale, di fruire del servizio mensa dell'Ateneo, nel rispetto delle norme che impongono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nonché delle misure dettate dai protocolli e dalle linee guida, citati in premessa, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio.

10. Il presente provvedimento è soggetto alle integrazioni e/o modifiche che si dovessero rendere necessarie o opportune in dipendenza dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria e delle conseguenti disposizioni.

11. Il presente provvedimento è pubblicato nell'Albo on line dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, entra in vigore all'atto della sua pubblicazione ed è trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica, per posta elettronica certificata, all'indirizzo protocollo_dfp@mailbox.governo.it.

Reggio Calabria, 29 maggio 2021

Il Rettore

Prof. Santo Marcello Zimbone

Il Direttore Generale

Prof. Giuseppe Zimbalatti